



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 25/05/2006

Bollettino regionale

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Indennità d'esproprio.

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari, Ente Pubblico Economico, rende noto che la Provincia di Bari (Servizio Assetto del Territorio ed Espropriazioni) ha emesso Decreto n. 11 del 17.03.2006 come di seguito riportato per estratto: "DECRETO N° 11 Bari li 17 MAR 2006 Oggetto: Progetto di allocazione delle iniziative produttive in attuazione del vigente piano regolatore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari Zona 5 Zona San Giorgio. Decreto di determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione e di occupazione.". IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Omissis) Vista la nota n. 789 GS/CD del 17.02.2006, con la quale (Omissis) il Consorzio ha chiesto a questa Amministrazione la emissione del decreto di determinazione delle indennità provvisorie di espropriazione e di occupazione relativamente ad aree espropriate per intero o interessate da iniziative produttive già avviate, secondo quanto stabilito nell'elenco contenente il calcolo delle indennità di espropriazione e di occupazione da offrire alle ditte espropriande, approvati con deliberazione n. 57/2006 del 10/02/2006 emessa dallo stesso Commissario straordinario del Consorzio in argomento; (omissis); DECRETA Art. 1 L'indennità provvisoria di espropriazione e di occupazione, da corrispondere agli aventi diritto per l'espropriazione dei beni immobili siti in agro di Modugno, per la realizzazione dei lavori del Progetto di allocazione delle iniziative produttive in attuazione del vigente piano regolatore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari Zona 5 - Zona San Giorgio, è determinata così come indicato nell'elaborato (*) (omissis), facente parte integrante e sostanziale del presente decreto. Art. 21 proprietari espropriandi, entro 30 giorni di tempo dalla notifica del presente decreto, devono comunicare al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari se intendono accettare le indennità così come determinate nel richiamato elenco (*), oltre alle indennità di occupazione, che sarà pari alla misura degli interessi legali, calcolati sulla indennità di espropriazione, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, le stesse si intenderanno rifiutate. Le indennità rifiutate saranno depositate presso la Cassa DD.PP., decurtando del 40% l'importo previsto alla voce "indennità di espropriazione", con successiva pronuncia definitiva di espropriazione dei relativi immobili. Art. 3 L'indennità di cui all'art. 17, 2° comma, della legge n. 865/71, da corrispondere al fittavolo, al colono e al compartecipante che coltivi il terreno espropriando da almeno un anno prima della data del deposito di cui al primo comma dell'art. 10 della richiamata legge n. 865/71, è fissata nella misura indicata dai VAM stabiliti dalla competente Commissione Provinciale di cui all'art. 16 della legge 865/71. Art. 4 Il presente decreto sarà (omissis) notificato ai proprietari interessati, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili. Il Dirigente Ing. Mario Anastasia".

Il Direttore del Consorzio

per lo Sviluppo Industriale di Bari
Dott. Girolamo Pugliese
